Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

156/2013
DICEMBRE/2/2013 (*)
4 Dicembre 2013

CHIARITI I CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI SINDACALI – EX ART. 35 L. 300/70. IL MINISTERO DEL LAVORO, CON L'INTERPELLO N° 30 DEL 19 NOVEMBRE U.S., FORNISCE LE PROPRIE ISTRUZIONI OPERATIVE AL FINE DI CORRETTAMENTE DETERMINARE LA SOGLIA

OCCUPAZIONALE DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DI MOLTEPLICI PREVISIONI NORMATIVE.

Il Ministero del Lavoro, con **l'interpello n° 30 del 19 novembre 2013**, ha provveduto a rispondere al quesito inoltrato da Confindustria, inteso a conoscere il parere del Dicastero in merito al criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato al fine della corretta applicazione:

- dell'art. 8 del D. Lgs. n° 368/2001 ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all'art. 35 della L. 300/70 (*id*: Statuto dei lavoratori);
- dell'art. 12 del D. Lgs. n° 25/2007 sulla disciplina dell'informazione e della consultazione dei lavoratori;
- dell'art. 2 co. 2 del D. Lgs. n° 113/2012 concernente i Comitati Aziendali Europei (c.d. CAE).

In primis, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con l'interpello in commento, ha interpretato l'art. 8 del D. Lgs. n° 368/2001, sottolineando che la Legge n° 97/2013 ha disposto che "*i limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n° 300, per il computo dei dipendenti, si basano sul* ***numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro***".

Allo stesso modo l'art. 3 del D. Lgs. n° 25/2007, avente ad oggetto la disciplina dell'informazione e consultazione dei lavoratori prevede che, "*la soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul* ***numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo***

determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro".

In virtù di tali disposizioni normative, il Ministero del Welfare ritiene che, **ai fini della corretta determinazione della base di computo, è necessario effettuare la somma di tutti i periodi di lavoro a tempo determinato svolti, a favore del datore di lavoro, nell'ultimo biennio e dividere il risultato così ottenuto per 24 mesi**.

L'interpello n° 30/2013 riporta a titolo esemplificativo il caso di due lavoratori occupati per 12 mesi ciascuno. In tale ipotesi, sommando i 12 mesi contrattuali, per ciascun rapporto, si ottiene un totale di 24 mesi da dividere successivamente per i 24 mesi contenuti nel biennio di riferimento con il risultato finale di 1 unità lavorativa. Nel caso in cui il risultato riporti cifre decimali, sarà necessario arrotondarlo all'unità inferiore o superiore (rispettivamente decimale fino a 0,50 incluso ovvero oltre) attraverso il "classico" sistema dell'arrotondamento.

Il Dicastero del Welfare, continuando il proprio *excursus* logico, ritiene inoltre che il riferimento alla "*ponderazione*" contenuta nella disciplina dei CAE, Comitati Aziendali Europei, **non comporta la necessità di utilizzare una diversa metodologia al fine del corretto computo dei lavoratori a tempo determinato**.

In nuce, il Ministero del Lavoro, con l'interpello in commento, ritiene che **il criterio indicato precedentemente possa trovare pedissequa applicazione, sia ai fini dell'art. 8 del D. Lgs. n° 368/2001, che a quelli dell'art. 12 del D. Lgs. n° 25/2007 e dell'art. 2 del D. Lgs. n° 113/2012**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PA